



C I T T A' D I M O L F E T T A
Provincia di Bari

SETTORE SOCIO- EDUCATIVO

N. G. 824

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE

N. 95 DEL 05.07.2007

OGGETTO: Annullamento procedimento assegnazione contributo prima casa in favore di nuove famiglie e famiglie numerose di cui alle determinazioni n. 149/2005, n. 167/2005, n. 184/2005, 259/2005, n. 80/2005 e n. 244/2006. **Preso d'atto dell'ordinanza del TAR PUGLIA n. 497/2007**

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2°, e 17, D.L.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale
- Del Regolamento di contabilità;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2007;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 28.05.2007 di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 41 del 2.04.2007 (come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 53 del 3.05.2007) si procedeva all'annullamento del procedimento di assegnazione contributo prima casa in favore di nuove famiglie e famiglie numerose. Ambito Territoriale n. 3 Molfetta – Giovinazzo di cui di cui alle determinazioni n. 149/2005, n. 167/2005, n. 184/2005, n. 259/2005, n. 80/2005 e n. 244/2006.
- Avverso tale provvedimento i sigg. ri Magarelli Giovanni, Binetti Marta, de Palma Giovanna e Scherza Gaetana proponevano formale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari in data 14.05.2007 e notificato in data 25.05.2007, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva del predetto provvedimento impugnato e condannare, conseguentemente il comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, risarcire i danni nella misura di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di ciascuno dei ricorrenti, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – seconda sezione, con ordinanza emessa in data 21.06.2007 N.R.G. 497/2007, allegata in uno al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione:

Tutto ciò premesso:

Vista la determinazione dirigenziale n.41 del 02.04.2007 (come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 53 del 3.05.2007);

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
– Bari n. 769/2007.

Vista l'ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n.497/2007;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del TAR
Puglia sede di Bari n.497/2007;

Accertata la competenza all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. n.267/2000, il
presente non ha rilevanza contabile.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende
integralmente richiamato e riscritto:

1. Prendere atto dell'Ordinanza emessa dal TAR Puglia sede di Bari
–seconda sezione N.R.G. 497/2007, allegata in uno al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare esecuzione alla detta dell'Ordinanza emessa dal TAR
Puglia sede di Bari –seconda sezione N.R.G. 497/2007.
3. Trasmettere copia della presente, al sig. Sindaco, al Segretario
– Direttore Generale, al Capo Settore Economico Finanziario
per quanto di rispettiva competenza.

MMA/

Il Dirigente
F.to Gaetano Caputi)

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 12 luglio 2007 AL 27 luglio 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott. Michele Camero